



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **200**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Servizio di trasporto degli alunni e dei soggetti portatori di handicap - Integrazione e variazione delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 59 del 12/01/2001 e n. 1194 del 09/05/2008.

Il giorno **11 Febbraio 2011** ad ore **09:12** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI  
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La vigente deliberazione della Giunta provinciale n. 59 del 12/01/2001 prevede le norme concernenti il servizio di trasporto degli alunni e dei soggetti portatori di handicap. L'ammissione ai servizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado avviene sulla base della distanza intercorrente tra la l'abitazione degli alunni richiedenti e la sede scolastica, facendo riferimento al percorso più breve percorribile a piedi su vie aperte al pubblico transito. Ciò premesso, al fine di consentire l'oggettiva valutazione delle suddette distanze, si ritiene opportuno prevedere che con decorrenza dalle richieste presentate per l'anno scolastico 2011/2012, tale distanza sia calcolata dal Servizio trasporti pubblici avvalendosi dei sistemi Openkat per individuare l'abitazione - eventuale limite esterno della pertinenza- e del sistema GIS per la rilevazione della distanza casa - scuola. In caso di rilevata difformità tra le distanze precedentemente calcolate per le medesime provenienze secondo metodi diversi, si procederà al ricalcolo delle stesse con il metodo sopraindicato garantendo, per quanto possibile, priorità nell'ammissione degli alunni oggetto di ricalcolo e confluiti nella categoria dei non aventi diritto al trasporto.

Tale deliberazione, a seguito della variazione apportata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 3089 del 05/12/2003, prevede altresì che in casi eccezionali, ed in assenza di servizi di linea, il dirigente del Servizio trasporti pubblici può autorizzare l'utilizzo dei servizi di trasporto scolastici anche da parte di utenza ordinaria.

Al fine di definire un quadro di regole applicabile a specifici contesti territoriali, caratterizzati dall'assenza di servizi pubblici di linea, si propone di prevedere che previa analisi a cura del Servizio trasporti pubblici dei servizi di trasporto effettuati per gli scolari delle scuole primarie e secondarie di primo grado circa i posti residui disponibili e le modalità di effettuazione del servizio, si possa prevedere in via sperimentale la possibilità di autorizzare la salita di utenti ordinari dei quali siano acquisiti i dati anagrafici per le necessarie verifiche di compatibilità della presenza degli stessi a bordo dei mezzi. In caso di verificata utilità e buon funzionamento di tali servizi sperimentali, il Servizio trasporti pubblici potrà procedere alla trasformazione di tali servizi in ordinari servizi di linea.

La vigente deliberazione della Giunta provinciale n. 1194 del 09/05/2008 prevede poi la possibilità di richiedere il rimborso della differenza tra l'importo versato per l'abbonamento al servizio di trasporto scolastico e la tariffa successivamente determinata a seguito del calcolo della tariffa con il metodo ICEF, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico a cui si riferisce.

Ciò premesso, fermo restando quanto sopra previsto, si ritiene opportuno prevedere dall'anno scolastico 2010/2011 la possibilità di rimborsare il 50% della tariffa versata per gli abbonamenti oggetto di rinuncia, per qualsiasi motivo, formalizzata al Servizio trasporti pubblici con contestuale consegna del documento di legittimazione entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a cui si riferiscono.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 59 del 12/01/2001 e n. 1194 del 09/05/2008;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di integrare l'Allegato A) lettera B) comma 3 della vigente deliberazione della Giunta provinciale n. 59 del 12/01/2001 con il seguente periodo: *“Con decorrenza dalle richieste presentate per l'anno scolastico 2011/2012, tale distanza risulta calcolata dal Servizio trasporti pubblici avvalendosi dei sistemi Openkat per individuare l'abitazione -eventuale limite esterno della pertinenza - e del sistema GIS per la rilevazione della distanza casa - scuola. In caso di rilevata difformità tra le distanze precedentemente calcolate per le medesime provenienze secondo metodi diversi, si procederà al ricalcolo delle stesse con il metodo sopraindicato garantendo, per quanto possibile, priorità nell'ammissione degli alunni oggetto di ricalcolo e confluiti nella categoria dei non aventi diritto al trasporto”*.
- di sostituire il periodo introdotto nell'Allegato lettera A) della vigente deliberazione della Giunta provinciale n. 59 del 12/01/2001 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 3089 del 05/12/2003 con il seguente periodo: *“In specifici contesti territoriali caratterizzati dall'assenza di servizi pubblici di linea, previa analisi a cura del Servizio trasporti pubblici dei servizi di trasporto effettuati per gli scolari delle scuole primarie e secondarie di primo grado circa i posti residui disponibili e le modalità di effettuazione del servizio, si ritiene opportuno prevedere in via sperimentale la possibilità di autorizzare la salita di utenti ordinari dei quali siano acquisiti i dati anagrafici per le necessarie verifiche di compatibilità della presenza degli stessi a bordo dei mezzi. In caso di verificata utilità e buon funzionamento di tali servizi sperimentali, il Servizio trasporti pubblici potrà procedere alla trasformazione di tali servizi in ordinari servizi di linea”*.
- di integrare il punto 2 della vigente deliberazione della Giunta provinciale n. 1194 del 09/05/2008 con il seguente periodo *“si stabilisce dall'anno scolastico 2010/2011 la possibilità di rimborsare il 50% della tariffa versata per gli abbonamenti oggetto di successiva rinuncia, per qualsiasi motivo, formalizzata al Servizio trasporti pubblici con contestuale consegna del documento di legittimazione entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a cui si riferiscono”*.

RA